DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 3

Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omess versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166

Versione in vigore dal 30 marzo 1991, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 28
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-previdenziale-1991/art-3-disposizioni-in-materia-di-sanzioni-in-caso-di-ritardato-od-omess

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it